

ACCORDO QUADRO TRA

BANCO DI BRESCIA SPA

e

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCpA

Accordo Quadro tra

Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. - (di seguito, per brevità "BMTI") – con sede in Roma, in Via Parigi 11

e

Banco di Brescia Spa– (di seguito, per brevità, anche "Banco di Brescia" o "Banca") – con Sede Sociale in Brescia in C.so martiri della Libertà n.13

di seguito, congiuntamente, anche "le parti"

premessato che

- a) Borsa Merci Telematica Italiana è una società costituita dal sistema delle Camere di Commercio italiane e da Unioncamere ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 174 del 6 aprile 2006 con la specifica finalità di gestire il Mercato Telematico dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici;
- b) il Banco di Brescia e BMTI ritengono di reciproco interesse la definizione di una Convenzione per facilitare agli Operatori Accreditati ad operare sulla piattaforma telematica BMTI (di seguito "operatori" o singolarmente "operatore") ed ai Soggetti Abilitati alla Intermediazione sulla medesima piattaforma (di seguito "SAI") l'accesso al credito ed ai servizi della Banca attraverso soluzioni di finanziamento dedicate corredate da specifica documentazione informativa necessaria ad accompagnare le richieste di finanziamento eventualmente formalizzate dalle suddette imprese nei confronti della Banca;
- c) BMTI è interessata a concordare la struttura dei finanziamenti necessari in funzione degli specifici processi di perfezionamento delle transazioni telematiche effettuate sulla piattaforma;
- d) conseguentemente, il Banco di Brescia Spa è disposto a valutare la concessione, alle suddette imprese, di finanziamenti finalizzati alle loro necessità di gestione connesse alle transazioni effettuate sulla piattaforma telematica da gestita da BMTI;
- e) BMTI ha affidato alla società Agrieffe S.r.l. – iscritta all'albo dei mediatori creditizi numero 139027 – l'attività di messa in relazione degli operatori accreditati con le banche convenzionate al fine di presentare richieste di finanziamento relative alle destinazioni di cui sopra.



TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Le parti confermano il loro interesse a promuovere un'azione comune a livello nazionale e territoriale atta a fornire soluzioni finanziarie alle imprese che operano sulla piattaforma telematica gestita da BMTI.

In tale ambito, il Banco di Brescia Spa è disponibile a valutare, a proprio insindacabile giudizio, senza obblighi a contrarre e previa valutazione del merito creditizio la concessione alle suddette imprese di facilitazioni creditizie aventi le seguenti caratteristiche:

FINANZIAMENTI RISERVATI AGLI OPERATORI ACCREDITATI:

A) Anticipazione a fronte di acquisto/vendita prodotti a fronte di fatture/contratti conclusi

1) Anticipo Fatture: le Banche anticipano agli operatori accreditati l'importo delle fatture emesse a carico di propria clientela, contro cessione pro-solvendo in favore delle Banche medesime di tali crediti.

1 a) Anticipo acquisto merci: finanziamento concesso a fronte del pagamento di fatture emesse dai fornitori

Gli operatori accreditati rimangono obbligati nei confronti delle Banche finanziatrici fino a quando l'anticipo ottenuto non sia stato definitivamente rimborsato.


2) Smobilizzo di portafoglio al salvo buon fine: le Banche anticipano agli operatori accreditati l'importo del portafoglio commerciale (effetti cartacei, RIBA e RID) che presentano per l'incasso.

B) Prodotti di Copertura

1) Copertura Rischio di cambio: la Banca offre prodotti di copertura rischi cambi che permettono di proteggere i flussi commerciali e finanziari in divisa estera contro la volatilità dei tassi di cambio, migliorando la pianificazione economico-finanziaria dei costi e dei ricavi.

2) Copertura del rischio di oscillazione dei prezzi delle commodity: la Banca offre prodotti di copertura alle aziende che desiderano proteggersi dai rischi legati alla volatilità dei mercati delle materie prime.

C) Servizio di Corporate e Remote Banking: tramite questo servizio gli operatori accreditati possono inoltrare alla Banca disposizioni di incasso e pagamento, nazionali ed internazionali, nonché ottenere dalla Banca informazioni dettagliate e aggiornate sui flussi di ritorno e sulle movimentazioni dei propri conti correnti, con possibilità di visualizzare la situazione degli affidamenti e le condizioni applicate.



Articolo 2

L'operatore accreditato dovrà sottoscrivere presso la Banca o presso il Mediatore Creditizio accreditato la richiesta di finanziamento su apposito modulo predisposto dalla Banca stessa.

La Banca curerà l'istruttoria della richiesta di finanziamento richiedendo ogni altra documentazione che riterranno necessaria.

La concessione è subordinata all'insindacabile valutazione della Banca che si riserva la facoltà di deliberare il finanziamento in capo all'operatore accreditato – nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente – in piena libertà e autonomia anche per quanto concerne forma tecnica, importo e durata.

Per utilizzare l'affidamento concesso – utilizzo che potrà avvenire solo a fronte di presentazione di fatture o di portafoglio commerciale - l'operatore accreditato dovrà produrre alla Banca una lettera di presentazione della BMTI, nella quale quest'ultima dichiara che il credito proveniente dalla fattura o dal portafoglio presentato, di cui l'operatore chiede l'anticipo, deriva dalla conclusione di un contratto telematico precisando se trattasi di contratto telematico assicurato. Nello spirito di reciproca collaborazione e nel rispetto della normativa sulla privacy BMTI fornirà alle Banche tutte le informazioni in suo possesso, relative all'operatore accreditato richiedente il finanziamento, utili per valutarne l'affidabilità. BMTI si impegna a fornire ai propri clienti l'informativa ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 ed a richiedere loro il consenso per la comunicazione alla Banca dei dati che li riguardano. Resta inteso che la Banca è totalmente estranea ai rapporti intercorrenti tra BMTI e le imprese interessate.

Le Parti si attiveranno, ciascuna per il proprio ambito di competenza, per la migliore divulgazione possibile alle strutture territoriali ad esse facenti capo dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Le parti si impegnano a monitorare lo stato di attuazione del presente accordo, a scambiarsi reciprocamente le informazioni acquisite e concordano, ogni qualvolta sarà necessario e/o richiesto, di riunirsi allo scopo di verificarne l'andamento della relazione.

Articolo 3

La concessione di finanziamenti/l'erogazione di servizi verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia, secondo il proprio libero giudizio, con l'osservanza di eventuali limiti previsti dalla normativa – anche interna – vigente. La Banca non assume alcun obbligo a concedere i finanziamenti ed i servizi richiesti dalle imprese di cui sopra.

Articolo 4



BMTI darà risalto dei contenuti dell'offerta Banco di Brescia Spa, agli operatori accreditati ed ai SAI tramite il proprio sito internet, messaggi e mail, comunicazioni scritte, assemblee con i suddetti operatori organizzate allo scopo di diffondere i contenuti del presente accordo.

Il Banco di Brescia concorderà con BMTI l'eventuale partecipazione alle manifestazioni, convegni e/o congressi, organizzati dalla stessa BMTI, per la presentazione dei contenuti della propria offerta commerciale.

Articolo 5

Il presente Accordo Quadro ha validità dalla data della sottoscrizione sino al 31/12/2012.

Alla scadenza si rinnoverà tacitamente di volta in volta per un periodo di un anno, salvo che una delle Parti comunichi all'altra la disdetta entro 1 mese prima della scadenza originaria o prorogata. In caso di modifiche normative o regolamentari che riguardassero l'oggetto della presente convenzione le parti hanno facoltà di recedere anche prima della scadenza, ferma restando la loro facoltà di concordare modifiche al presente accordo.

Articolo 6

Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate della altre, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti l'esecuzione dell'Accordo, si impegna:


- a mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'Accordo;
- ad informare i collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. a fare in modo che i collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte;
- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione dell'Accordo

Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:

- alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
- a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra parte.

L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:

- al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più collaboratori, siano già di pubblico dominio;



- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;
- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza.

Articolo 7

Ciascuna Parte si impegna ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati.

Se una parte rileva un illegittimo trattamento dei dati trattati, da parte di terzi soggetti, ne dà pronta notizia alle altre, al fine di concordare l'adozione di ogni opportuna misura atta a far cessare il suddetto trattamento.

Articolo 8

Il presente Accordo sarà retto ed interpretato secondo la legge italiana. Ogni controversia tra le Parti relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo o che sia in qualsiasi modo connessa o derivante da esso e che non possa essere risolta per mutuo accordo tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.

Articolo 9



Le modifiche ed integrazioni al presente Accordo concordate tra le Parti dovranno essere attuate esclusivamente per iscritto. Le clausole del presente Accordo sono state frutto di negoziazione ed accordo tra le Parti e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.1341 c.c.

Articolo 10

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente Accordo dovranno essere effettuate sotto scambio di corrispondenza commerciale, domiciliata come segue:

per **Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A.** in Via Parigi 11 – 00185 Roma

per **Banco di Brescia Spa.:** Direzione Commerciale C.so Martiri della Libertà 13 – 25122 Brescia.

<p>p. Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A</p>	<p>p. Banco di Brescia S.p.A.</p>
<p>Sig. Francesco Bertoni Presidente</p> 	<p>Sig. Roberto Tonizzo Direttore Generale</p> 

Luogo e data di sottoscrizione:

Brescia, **12 LUG. 2012**

